

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PESARO E URBINO

C O P I A

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILI MINORI.	Nr. Progr.	38
	Data	28/04/2009
	Seduta Nr.	3

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 28/04/2009 alle ore 21:20 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Bravi Settimio	PRESIDENTE	Presente	
Grassi Ottaviano	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Maroncelli Massimo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Lazzarini Severino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Gostoli Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Lapilli Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Garulli Terenzio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Litti Luca	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Aloigi Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Dini Massimiliano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Boinega Giorgio	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Spina Cinzia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Passeri Iris	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Gostoli Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Giannessi Adamo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Federici Alfio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Corsini Mariella	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	15	Totale Assenti	2

Assenti giustificati i signori:

GRASSI OTTAVIANO; BOINEGA GIORGIO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Scrutatori: GARULLI TERENCEO, LITTI LUCA, CORSINI MARIELLA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio

In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILI MINORI.

In precedenza (delib. n. 35) è uscito dall'aula il cons. Fabio Gostoli e alla delib. n. 37 è uscito il cons. Adamo Giannessi. A questo punto escono anche i cons. Luca Litti e Massimo Maroncelli. I quattro consiglieri non partecipano alla discussione e votazione del presente argomento. I consiglieri presenti sono n. 11.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 42 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

SU INIZIATIVA DEL SINDACO

PREMESSO che l'art. 3, comma 1, lettere e) ed e.6), del D.P.R. 06/06/2001, n.380 e s.m.i. (T.U.Ed.) recita testualmente: *"Ai fini del presente testo unico si intendono per: "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: ...(omissis)... gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume principale"*.

CONSIDERATO che tale formulazione affida agli strumenti urbanistici di competenza comunale la definizione degli interventi da considerare di nuova costruzione (ai sensi del citato Testo unico) e quindi da assoggettare a Permesso di costruire, e degli interventi cosiddetti "minori" da assoggettare a semplice Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.);

DATO atto che negli ultimi tempi è cresciuta, fortemente, presso la popolazione residente, la richiesta di installazione di manufatti di modeste dimensione da destinare a ricovero attrezzi, a pergolati o simili;

CHE tali richieste riguardano manufatti da installare sia in zona urbana che in area agricola;

CHE la Legge Regionale n.13/90 "Norme edilizie per il territorio agricolo" , all'art. 3 esclude la possibilità di insediare in zona agricola "nuove costruzioni" che non siano necessarie per l'esercizio dell'attività agricola, non escludendo di fatto l'installazione di manufatti pertinenziali;

DATO atto che l'inerzia dell'Ente pubblico può condurre alla proliferazione incontrollata di tali manufatti che, pur nella loro modestia dimensionale, possono costituire un elemento di abuso e di degrado del patrimonio urbanistico, ambientale e paesaggistico;

CHE ai sensi dell'art.2, comma 4 del citato T.U.Ed. i Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa disciplinano l'attività edilizia;

RITENUTO pertanto opportuno intervenire per dettare una disciplina degli interventi pertinenziali, da assoggettare a Denuncia di Inizio Attività;

VISTO lo schema di "Regolamento comunale per la disciplina degli interventi edilizi minori", predisposto dal Responsabile del Settore Urbanistica Comunale - geom. Daniel Luis Bartolucci - allegato alla presente proposta;

DATO ATTO che tale Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento Edilizio Comunale vigente;

CONSIDERATO che il presente Regolamento, limitandosi a definire gli interventi di carattere pertinenziale, le caratteristiche dei manufatti e le procedure di presentazione delle domande, non costituisce variante al vigente P.R.G. non rientrando, ai sensi dell'art.26 della L.R. 34/1992 e s.m.i., nelle competenze della Giunta Provinciale in quanto non modifica i parametri urbanistico-edilizi previsti dal P.R.G. e dell'art.13 del Regolamento Edilizio approvato con D.P.G.R. n.213 del 14/09/1989 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 05/08/1992, n.34 e s.m.i.;

VISTA la L. 04/12/1993, n.493 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n.380 e s.m.i.;

VISTO la L.R. 08/03/1990, n.13;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il "Regolamento per la disciplina degli interventi edilizi minori", composto di n.10 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Responsabile del Settore Urbanistica Comunale - geom. Daniel Luis Bartolucci - affinché costituisca parte integrante e sostanziale del vigente Regolamento Edilizio comunale;
3. Di dare atto, ai sensi dell'art. 38 – comma 5 – del TUEL n. 267/2000 che l'adozione del presente provvedimento è urgente e improrogabile, in relazione alla necessità di regolamentare la materia in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42;

PRESO ATTO della proposta in argomento e che sulla stessa ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del suddetto T.U.E.L. n. 267/2000:

- Il Responsabile del Settore Urbanistica, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Gostoli G. e Corsini), su n. 11 consiglieri presenti e n. 9 votanti;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta sopra indicata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE


Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Gostoli G. e Corsini), su n. 11 consiglieri presenti e n. 9 votanti;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL n. 267/00;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE URBANISTICA

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI EDILIZI MINORI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/04/2009

INDICE:

Art. 1 Definizione di pertinenza	pag. 1
Art. 2 Procedura per opere pertinenziali	pag. 1
Art. 3 Piccole serre di ferro e vetro in struttura leggera ed opere assimilabili	pag. 1
Art. 4 Gazebo	pag. 3
Art. 5 Pergolati	pag. 3
Art. 6 Casette ricovero da giardino	pag. 3
Art. 7 Altre pertinenze:	
7.1 Pensiline a sbalzo	pag. 4
7.2 Tettoie per ricovero autovetture	pag. 4
7.3 Serbatoi g.p.l.	pag. 4
7.4 Manufatti per la detenzione di animali da affezione.	pag. 5
Art. 8 Strutture temporanee	pag. 6
Art. 9 Attività produttive, commerciali e turistico/ricreative:	
9.1 Tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra	pag. 6
9.2 Strutture ombreggianti per parcheggi	pag. 6
Art. 10 Norme finali	pag. 7

Art. 1

Definizione di pertinenza

La pertinenza consiste in un volume privo di autonomo accesso dalla via pubblica e non suscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche.

Debbono pertanto ritenersi pertinenze quelle opere accessorie all'edificio principale che non siano significative in termini di superficie e di volume e che per la loro strutturale connessione con l'opera principale siano prive di un autonomo valore venale.

La pertinenza non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell'organismo originario e non separabile da questo.

La pertinenza, nei limiti massimi previsti negli articoli successivi, non deve comunque avere un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

Art. 2

Procedura per opere pertinenziali

La realizzazione di opere pertinenziali non è soggetta al rilascio del Permesso di Costruire, ma alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), come precisato nei successivi articoli del presente regolamento.

La documentazione da allegare alla D.I.A. sarà quella stabilita dalla normativa vigente alla data di presentazione della denuncia stessa.

I soggetti abilitati a presentare la richiesta sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento edilizio.

Le opere pertinenziali ricadenti su lotti condominiali dovranno essere uniformi per tipologia e caratteristiche costruttive.

Sono sempre fatti salvi i diritti di terzi.

I manufatti con diversa destinazione d'uso o materiali diversi da quelli indicati nel presente regolamento o con caratteristiche dimensionali superiori, rientrano nella tipologia di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.6) del D.P.R. 06/06/2001, n.380 e s.m.i., pertanto soggette al regime del Permesso di Costruire.

Le norme del presente regolamento non sono applicabili all'interno delle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale e delle zone "A" - Zone ed Edifici di Interesse Storico-Architettonico e Ambientale, di cui all'art.4.08 delle N.T.A. del vigente P.R.G.

Art. 3

Piccole serre di ferro e vetro/pvc in struttura leggera ed opere assimilabili

Sono da considerarsi pertinenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e pertanto soggetti al regime della Denuncia di Inizio attività, i piccoli manufatti rimovibili al servizio delle aree verdi e/o cortilive quali piccole serre di ferro e vetro o pvc trasparente, in struttura leggera ed opere assimilabili di facile smontaggio (tutte di volume massimo pari a 10 mc. ed altezza interna media inferiore a m. 2.20).

L'installazione di tali manufatti è consentita una tantum (in deroga a distanze ed indici planovolumetrici di Piano Regolatore) per unità immobiliare, possibilmente nel retro degli immobili e nel rispetto delle norme del Codice Civile, di quelle igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali.

Le strutture non possono avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 4

Gazebo

Sono da considerarsi pertinenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggetti al regime della Denuncia di Inizio attività, i gazebo a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare e giardino (le due condizioni devono coesistere); oltre al rispetto delle norme del Codice Civile, di quelle igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali, tali manufatti in struttura leggera devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- h. max esterna = m.3.00;
- superficie coperta max = mq. 16,00 e comunque nel limite del 25% dell'area scoperta;
- La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata, ad eccezione di piante rampicanti e fili di sostegno; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame;
- la struttura dovrà avere pianta regolare (quadrata, circolare, esagonale, ecc.);
- la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 5

Pergolati

Sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggetti al regime della D.I.A., i pergolati (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento degli edifici principali la cui superficie sia inferiore al 25% della superficie coperta dell'abitazione di pertinenza. Dovranno comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, a quelle igienico-sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, le seguenti prescrizioni:

- h. max esterna= m.3.00;
- superficie coperta massima = inferiore al 25% della S.U.L. dell'abitazione di pertinenza con un massimo di mq. 20,00;
- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti), ma è consentita la messa in opera di pannelli di sostegno per rampicanti. Può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame;
- la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 6

Casette ricovero da giardino

Sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggette al regime della D.I.A., le casette ricovero attrezzi da giardino (annesso all'abitazione) in struttura leggera (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione) di volume superiore a mc. 3,00 ed inferiore a mc. 25,00 ed altezza

massima non superiore a m. 2,50 (le installazioni leggere di volume inferiore a mc 3,00 possono essere eseguite senza titolo abilitativo ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.). La loro installazione, possibilmente nel retro degli immobili, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. Devono comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- La tamponatura esterna dovrà essere in legno trattato con essenze scure opache;
- La copertura può essere in coppo/tegola di laterizio, tegola canadese, guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame. E' ammesso il posizionamento di canali di gronda e pluviali;
- La struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 7

Altre pertinenze

Sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggetti al regime della D.I.A. i manufatti di cui ai successivi commi del presente articolo.

La loro installazione, possibilmente nel retro degli immobili, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali:

7.1 Pensiline a sbalzo

E' consentita l'installazione di pensiline per la protezione e l'ombreggiatura degli infissi e dei balconi.

Le pensiline devono essere a sbalzo, senza elementi verticali portanti (pilastrini e simili).

La sporgenza dal filo del muro esterno del fabbricato deve essere quella strettamente necessaria allo svolgimento della funzione protettiva e deve comunque essere raccordata con quella di eventuali altri elementi presenti sulla facciata (aggetti, rientranze, decorazioni e simili).

Nel caso di protezione di balconi, la sporgenza della struttura di riparo non può superare quella del balcone sottostante, ed in nessun caso potrà superare la profondità di ml. 1,50.

7.2 Tettoie per ricovero autovetture

Nel caso in cui l'abitazione risulti sprovvista di autorimessa, oppure l'autorimessa esistente risulti insufficiente rispetto alla dotazione minima (un posto auto per appartamento), è consentita l'installazione di manufatti per il riparo delle auto, per una superficie coperta massima pari a mq. 25 per unità immobiliare, considerando per ogni posto auto uno spazio di ml. 2,50 x 5,00. Dovranno comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, a quelle igienico-sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, le seguenti prescrizioni:

- h. max esterna= m.3.00;
- superficie coperta massima = mq. 25,00 per unità immobiliare;
- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti), ma è consentita la messa in opera di pannelli di sostegno per rampicanti. Può essere coperta con materiali leggeri

di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame.

7.3 Serbatoi g.p.l.

I serbatoi per lo stoccaggio di gas g.p.l. ad uso riscaldamento devono essere realizzati interrati, salvo eventuali motivate inderogabili esigenze tecnico-normative.

7.4 Manufatti per la detenzione di animali da affezione.

E' consentita la realizzazione di costruzioni per la detenzione di animali da affezione.

Tali opere devono essere conformi a quanto previsto dall'art.1 del Regolamento Regionale 13/11/2001, n.2 "Attuazione della L.R. 10/1977 – Norme in materia di animali da affezione e prevenzione al randagismo" e possono prevedere locali di ricovero dalle intemperie (art.1, comma 3, R.R. 2/2001) per una superficie coperta complessiva non superiore a mq 4,00 ed un'altezza non superiore a ml 2,00.

Art. 8

Strutture temporanee

E' soggetta al regime della Denuncia Inizio Attività l'installazione, su suolo pubblico o privato, di strutture temporanee, anche tamponate, ma completamente e facilmente rimovibili.

Tali strutture possono essere installate in tutto il territorio comunale e devono essere destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee o stagionali (inferiori a 150 giorni), come quelle di seguito elencate:

- attrezzature, chioschi, tettoie, copertura di impianti sportivi, ombreggiature per parcheggi ed altri manufatti destinati ad uso commerciale, pubblicitario o turistico-ricreativo;
- manufatti di supporto per lo svolgimento di opere edilizie, di scavo, di realizzazione di infrastrutture stradali e di rete, etc. quali baracche di cantiere, containers attrezzati, wc e simili;
- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie di deposito e magazzinaggio per particolari esigenze di attività commerciali o produttive esistenti, da installare nelle aree accessorie al fabbricato, o ai fabbricati, sede dell'attività, oppure in aree diverse anche non edificate, purché già urbanizzate e sistemate (piazze, parcheggi, etc.);
- manufatti occorrenti a sostituire temporaneamente edifici, o parti edificio, cui siano venute meno, per qualsiasi motivo, le condizioni di agibilità;
- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie per l'esercizio dell'attività agricola e/o agrituristica, quali tettoie, ricoveri, ombreggiature, etc. diversi da quelli già normati dalla LR 13/90;
- serre temporanee/stagionali costituite da teli di materiale plastico sostenute da montanti semplicemente infissi nel terreno.

Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze per le quali vengono installati, la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga.

La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali (TOSAP, ecc.), a quanto previsto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti e dal Codice della Strada e non devono essere interessate aree verdi, aiuole, alberature anche singole, aree sia pubbliche che private interessate alla sosta; non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale.

I manufatti potranno essere realizzati con le seguenti tipologie costruttive:

- elementi semplici prefabbricati da assemblare di materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità;
- elementi monoblocco finiti trasportabili tipo containers attrezzati, cabine, wc e simili;
- rimorchi attrezzati tipo caravan.

Oltre alla documentazione prevista dal R.E.C., per questi manufatti dovrà essere presentata una dichiarazione a firma del richiedente in cui siano esplicitamente indicati:

- il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato, specificando se temporaneo o stagionale;
- le motivazioni che giustificano la necessità di installare il manufatto;
- l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo autorizzato;
- l'impegno alla rimozione immediata del manufatto in seguito a semplice comunicazione del Comune in caso di sopravvenute esigenze che ne obblighino la rimozione;
- l'impegno alla manutenzione ed al mantenimento del decoro delle aree interessate;
- l'impegno a che, una volta rimosso il manufatto, i luoghi vengano ripristinati nella situazione antecedente l'installazione dello stesso.

Non è prevista alcun tipo di proroga automatica dei termini di tempo entro i quali il manufatto va rimosso.

Nel caso di manufatto a carattere stagionale, il cui titolare è lo stesso dell'anno precedente e del quale non vengono modificate né le caratteristiche costruttive e dimensionali né la posizione già dichiarate, lo stesso potrà essere nuovamente installato, ove nel frattempo non intervengano nuove normative ostative, la corrispondente stagione dell'anno successivo, previa comunicazione al Comune che indichi il rispetto di quanto previsto dal precedente titolo abilitativo e le date di installazione e rimozione del manufatto.

Nel caso di manufatti a carattere temporaneo, ove necessiti il mantenimento per un periodo di tempo più lungo, dovrà essere presentata nuova D.I.A. entro i termini di scadenza di quello precedente; in tal caso potrà non essere nuovamente presentata la documentazione già acquisita, ma dovrà comunque essere specificatamente motivata la ragione del prolungamento dei termini e l'accettazione di detta proroga sarà ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione, nel caso di occupazione di suolo pubblico, è rilasciata con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Art. 9

Attività produttive, commerciali e turistico/ricreative

Fermo restando che possono essere installati come accessori delle eventuali residenze presenti in questi edifici tutti i manufatti indicati negli articoli precedenti, per l'esercizio delle attività produttive, commerciali e turistico-ricreative e similari è consentita l'installazione dei manufatti di seguito elencati, che sono da considerarsi pertinenze ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggette al regime della D.I.A.:

9.1 Tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra

E' consentita l'installazione di tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra, a protezione di terrazzi o aree scoperte, come pertinenza di edifici o unità immobiliari destinati all'esercizio di attività produttive, commerciali e turistico-ricreative esistenti.

Le strutture portanti possono essere realizzate in legno o in metallo.

Le tettoie ed i gazebi possono essere coperti con teli, stuoie, pannelli trasparenti in vetro, policarbonato o simili o legno, purché coordinate con quelle già presenti nelle coperture esistenti dell'edificio; non è consentita la copertura con la sola guaina impermeabilizzante.

I manufatti non possono essere tamponati in maniera fissa sui lati, salvo che per le murature esterne dell'edificio già presenti.

E' consentita la messa in opera di pannelli laterali decorativi o di sostegno per rampicanti, purché coordinati, per materiale e tipologia, con la struttura del nuovo manufatto.

E' consentita, inoltre, per dimostrate esigenze produttive, la protezione laterale mediante l'installazione di infissi scorrevoli, estesi per tutta l'altezza dal pavimento alla copertura e completamente apribili a pacchetto (tipo Sun-room e simili), a condizione che una volta cessata l'attività gli stessi vadano rimossi.

La superficie coperta deve essere quella strettamente necessaria per assolvere la funzione di supporto all'attività svolta; il richiedente dovrà indicare espressamente nella pratica le motivazioni di tale necessità ed allegare documentazione ed elaborati da cui risulti la precisa quantificazione in termini di superficie.

9.2 Strutture ombreggianti per parcheggi

E' ammessa l'installazione di strutture ombreggianti per i parcheggi, siano essi destinati ai mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti che a quelli dei clienti.

I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, la copertura potrà essere realizzata con teli in tessuto plastificato, con teli di materiale plastico, con cannucciaia o similari.

I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta e non le corsie di transito, e non potranno essere tamponati.

Nel rispetto delle suddette condizioni, l'ombreggiatura potrà essere estesa a tutta l'area destinata a parcheggio.

9.3 Stoccaggio serbatoi g.p.l.

E' ammessa l'installazione di piccoli depositi fuori terra per lo stoccaggio di serbatoi di gas g.p.l. ad uso domestico, come pertinenza di edifici o unità immobiliari destinati all'esercizio della relativa attività commerciale, aventi un volume massimo di mc 8,00 ciascuno (deposito serbatoi vuoti + deposito serbatoi pieni) ed un'altezza massima di ml 2,50, realizzati con elementi semplici prefabbricati che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità o elementi monoblocco finiti, semplicemente appoggiati al suolo. La loro installazione dovrà rispettare quanto prescritto dalle norme specifiche in materia, dal Codice Civile, da quelle igienico-sanitarie vigenti, da quelle del Codice della Strada, da quelle di vincoli specifici e da quelle sovraordinate alle disposizioni comunali.

Art. 10

Norme finali

Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenimento delle condizioni di decoro.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata manutenzione dei manufatti resta a carico del titolare della D.I.A..

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente denunciato, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.

La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 28/04/2009

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/04/2009 al 15/05/2009 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Sant'Angelo in Vado, li 30/04/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li 30/04/2009

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
- Diviene esecutiva il 10/05/2009, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 30/04/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **38**

Data Delibera **28/04/2009**

Ufficio: V Settore Lavori Pubblici

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILI MINORI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE _____ Data 20/04/2009 IL Responsabile del Settore F.to Gorgolini Valter
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : _____ Data

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro _____.

Competenza _____

Impegno _____

Residui _____

Liquidazione _____

Registrato _____

Cap./Art. _____

Preno.: PREN/ _____

Storni/Variaz. _____

Data, _____